

- (8) Il 6 e 7 marzo 2003, il CSD ha approvato un parere e una relazione sulla salubrità del fosfato precipitato bicalcico e del fosfato tricalcico provenienti dalle ossa dei ruminanti e utilizzati come alimenti per animali o come fertilizzanti. Dal momento che si considera che il fosfato tricalcico non comporta un rischio di EST, purché talune condizioni di trattamento siano rispettate, e visto che non compromette il controllo delle proteine animali potenzialmente infettive, sarebbe opportuno autorizzare nuovamente il suo impiego.
- (9) Poiché non è stato possibile prendere alcuna decisione riguardante la determinazione dello statuto rispetto alla BSE degli Stati membri e per questioni di chiarezza, le disposizioni stabilite nella decisione 2000/766/CE si dovrebbero applicare a tutti gli Stati membri indipendentemente dal loro statuto futuro rispetto alla BSE. Inoltre tali disposizioni dovrebbero essere aggiornate per tener conto del regolamento (CE) n. 1774/2002.
- (10) Per evitare la trasmissione della BSE a paesi terzi attraverso proteine animali trasformate potenzialmente contaminate e per prevenire il rischio della loro reintroduzione fraudolenta nella Comunità, occorre vietare l'esportazione delle proteine animali trasformate provenienti dai ruminanti tranne se utilizzate negli alimenti per animali domestici.
- (11) Qualora diventino disponibili gli strumenti necessari per il controllo e una documentazione ragionevole da cui emerga che l'applicazione delle disposizioni attuali è soddisfacente in tutti gli Stati membri, sarà opportuno rivedere il divieto dell'uso di farine di pesce per i ruminanti, delle proteine aviarie per gli animali d'allevamento che non siano ruminanti e l'uso delle proteine porcine per gli animali d'allevamento che non siano ruminanti.
- (12) Sarebbe quindi opportuno emendare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001. Inoltre si dovrebbero abrogare le decisioni 2000/766/CE e 2001/9/CE.
- (13) I provvedimenti di questo regolamento sono conformi al parere della Commissione permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I, IV e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono emendati in conformità con l'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il punto 2 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1326/2001 è soppresso.

*Articolo 3*

Le decisioni 2000/766/CE e 2001/9/CE sono revocate. I riferimenti alle decisioni revocate saranno interpretati come riferimenti al presente regolamento.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1º settembre 2003.

Le disposizioni del presente regolamento saranno riviste alla luce delle prove scientifiche emergenti e dei nuovi metodi di controllo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2003

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*